

Regione Calabria
REGOLAMENTI REGIONALI

REGOLAMENTO REGIONALE 19 marzo 2013, n. 2

Modifiche ed Integrazioni al Regolamento Regionale n. 7 del 28 giugno 2012 «Procedure per la denuncia, il deposito e l'autorizzazione di interventi di carattere strutturale e per la pianificazione territoriale in prospettiva sismica di cui alla Legge Regionale n. 35 del 19 Ottobre 2009».

LA GIUNTA REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
EMANA

il seguente regolamento:

ALLEGATO 1

**MODIFICHE ED INTEGRAZIONI AL REGOLAMENTO REGIONALE
N°7 DEL 28 GIUGNO 2012
“PROCEDURE PER LA DENUNCIA, IL DEPOSITO E L'AUTORIZZAZIONE DI INTERVENTI DI
CARATTERE STRUTTURALE E PER LA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE IN PROSPETTIVA
SISMICA DI CUI ALLA LEGGE REGIONALE N. 35 DEL 19 OTTOBRE 2009 s.m.i.”.**

ART. 1
(Modifiche all'art. 1)

I punti b) e c) del comma 3 dell'art. 1 del Regolamento Regionale 28 giugno 2012 n° 7, vengono così sostituiti:

- b) il restauro, il risanamento conservativo e la manutenzione straordinaria, qualora comportino interventi nelle strutture, si collocano come interventi di adeguamento o di miglioramento o di riparazione o di intervento locale (di cui al punto a, b e c del comma 2 del presente articolo);
- c) la ristrutturazione edilizia si colloca come intervento di adeguamento qualora comporti interventi nelle strutture oppure si riferisca ad un cambio di destinazione d'uso che comporti un aumento della classe d'uso dell'edificio o comunque un incremento dei carichi globali in fondazione superiori al 10%.

ART. 2
(Modifiche all'art. 3)

Il comma 6 dell'art. 3 del Regolamento Regionale 28 giugno 2012 n° 7, viene così sostituito:

6. Ai fini della valutazione degli effetti di sito è sempre richiesta, indipendentemente dal livello di analisi adottato, la redazione della relazione geologica e sulla pericolosità sismica che, fatto salvo quanto definito dalle NTC08 (par. 6.2.1) e dalle normative nazionali in materia, dovrà contenere:

- a) vincoli ricadenti nell'area di progetto (Vincolo Idrogeologico, P.A.I., P.T.C.P.);
- b) pericolosità e Fattibilità previste negli strumenti urbanistici vigenti;
- c) ricostruzione del modello geologico del sito in funzione del tipo di opera, attraverso la definizione dei caratteri litologici, stratigrafici, strutturali, idrogeologici, geomorfologici ed analisi delle pericolosità geologiche;
- d) risultati delle indagini e descrizione esauriente dei metodi utilizzati per le indagini e l'interpretazione dei risultati ottenuti;
- e) analisi di stabilità del pendio "ante operam" e "post operam" redatte secondo le modalità previste dalle NTC08, dove le condizioni geomorfologiche lo richiedano;
- f) aspetti geodinamici e sismicità: Categoria del sottosuolo da Vs30, amax, Kh, Kv, verifica alla liquefazione così per come previsto dal § 7.11.3.4.2 delle NTC08;
- g) caratteristiche fisico-meccaniche del sottosuolo;
- h) cartografie, (carta geologica e litotecnica con sezioni di dettaglio, carta geomorfologica, carta idrogeologica, carta delle pericolosità geologiche).
- i) la relazione geologica deve contenere una tabella di sintesi riportante i dati di cui all'allegato 2 pubblicato sul sito istituzionale www.regione.calabria.it/lpp portale sismica - modulistica.

ART. 3
(Modifiche all'art. 4)

Il comma 1 dell'art. 4 del Regolamento Regionale 28 giugno 2012 n° 7, viene così sostituito:

1. Per gli interventi di cui all'art. 1 comma 2 del presente regolamento, la procedura di denuncia dei lavori allo Sportello Unico dell'edilizia che provvede al successivo inoltro al Servizio Tecnico Regionale, deve essere svolta dal progettista responsabile delle strutture, su delega del committente o del R.U.P. nell'ipotesi di opere pubbliche, attraverso l'utilizzo del Sistema Informatico per l'Edilizia in Regione Calabria di cui all'articolo 16 della legge regionale n. 35/2009 s.m.i., indicato nel seguito per brevità con l'acronimo SIERC.

Dopo il comma 1 dell'art. 4 del Regolamento Regionale 28 giugno 2012 n° 7, viene aggiunto il seguente comma:

1bis. Il titolo del progetto deve indicare con chiarezza la classificazione tipologica dell'intervento e delle relative opere nonché la localizzazione dello stesso. Di norma, il titolo del progetto deve avere la struttura dello schema riportato in Allegato (A).

Il comma 2 dell'art. 4 del Regolamento Regionale 28 giugno 2012 n° 7, viene così sostituito:

2. Anche nel caso di varianti in corso d'opera, di cui all'art. 6 comma 5 del presente regolamento, il progettista responsabile delle strutture provvede all'immissione dei dati nel SIERC su delega del committente o del R.U.P.

Il comma 3 dell'art. 4 del Regolamento Regionale 28 giugno 2012 n° 7, viene così sostituito:

3. La procedura telematica di denuncia dei lavori è avviata dal progettista responsabile delle strutture attraverso il SIERC, accessibile dal sito web regionale dedicato, con la completa compilazione dell'istanza e delle schede informative.

Alla su detta istanza e alle schede informative vanno allegati le dichiarazioni redatte secondo l'apposita modulistica pubblicata sul sito istituzionale della Regione Calabria www.regione.calabria.it/lppp portale sismica - modulistica, nonché la delega di cui al comma 1.

E' necessario che ci sia la corrispondenza fra la modulistica cartacea e quella inserita nel sistema informatico.

L'istanza e le schede informative richiedono:

- a) i dati anagrafici del progettista responsabile delle strutture;
- b) i dati del committente o del R.U.P., allegando copia digitale della delega;
- c) i dati di tutti i tecnici intervenuti nella progettazione (architettonica, strutturale, geotecnica, geologica, etc.);
- d) i dati del direttore dei lavori, allegando copia digitale della dichiarazione di accettazione dell'incarico;
- e) i dati del costruttore (se già individuato), allegando copia digitale della dichiarazione di accettazione degli elaborati esecutivi dell'opera;
- f) i dati del collaudatore, allegando copia digitale dell'atto di nomina, con l'eventuale dichiarazione, nel caso ne ricorrano le condizioni, che la nomina stessa è avvenuta ai sensi dell'art. 10 comma 2 del presente regolamento, nonché copia digitale della dichiarazione del collaudatore di accettazione dell'incarico con attestazione delle condizioni di cui all'art. 10 comma 1;
- g) il codice identificativo del progetto e del manufatto (per interventi su opere esistenti, qualora già inserite nel database informatico);
- h) la collocazione geografica del manufatto (coordinate geografiche);
- i) gli estremi identificativi dell'opera e dell'intervento (secondo quanto indicato agli artt. 1 e 2 del presente regolamento e negli allegati in funzione della tipologia dell'opera);
- j) la documentazione progettuale esecutiva, prodotta secondo quanto indicato negli allegati al presente regolamento in funzione della tipologia dell'opera;
- k) i dati progettuali necessari alla compilazione delle schede previste nel SIERC per condurre una verifica preliminare automatica di conformità alle norme;
- l) la dichiarazione di responsabilità da parte di tutte le figure professionali che hanno partecipato alla progettazione, ognuno per le proprie competenze, attestante la conformità del progetto alle norme tecniche vigenti in materia, allegandone copia digitale;
- m) la dichiarazione di calcolo della tariffa istruttoria per i progetti da parte del progettista strutturale;
- n) la ricevuta di versamento della tariffa istruttoria.

Il comma 6 dell'art. 4 del Regolamento Regionale 28 giugno 2012 n° 7, viene così sostituito:

6. Per interventi su strutture esistenti, il progettista responsabile delle strutture dovrà verificare, attraverso il Servizio Tecnico Regionale, l'esistenza di un codice, di cui al punto g comma 3 del presente articolo, che identifichi un progetto riguardante la struttura di che trattasi, già presente nel database del SIERC.

Il comma 7 dell'art. 4 del Regolamento Regionale 28 giugno 2012 n° 7, viene così sostituito:

7. La documentazione progettuale esecutiva deve essere trasmessa allo Sportello Unico dell'edilizia che provvede a trasmetterne tre copie al competente Servizio Tecnico Regionale, unitamente all'attestazione di corrispondenza tra quest'ultima e le informazioni trasmesse per via telematica, alla ricevuta telematica di cui al comma 5 del presente articolo e alla ricevuta di pagamento in conformità a quanto previsto nel collegato finanziario alla L.R. n° 7/2006 art. 22 c. 3.

Al secondo periodo del comma 8 dell'art. 4 del Regolamento Regionale 28 giugno 2012 n° 7, le parole "del Servizio Tecnico Regionale" vengono sostituite con "dello Sportello Unico"

Il comma 9 dell'art. 4 del Regolamento Regionale 28 giugno 2012 n° 7, viene così sostituito:

Il Servizio Tecnico Regionale:

- a) restituisce, allo Sportello Unico, nel caso di esito positivo della verifica sui progetti, due copie della documentazione progettuale, debitamente vidimata, con l'autorizzazione ad eseguire le opere.
- b) invita, nel caso ritenga necessaria l'integrazione della documentazione trasmessa, (in via telematica e formalmente) il progettista responsabile delle strutture ad aggiornare il progetto ed i dati presentati telematicamente ed in formato cartaceo; la mancata integrazione, nel tempo massimo di 60 giorni dalla richiesta, comporta la restituzione della pratica, archiviandone una copia.
- c) restituisce con esito rigetto, nel caso di esito negativo della verifica sui progetti, la pratica, archiviandone una copia. In tal caso potrà essere presentata una nuova istanza completa che dovrà essere corredata di nuova ricevuta di versamento della tariffa per la successiva istruttoria.

Il comma 11 dell'art. 4 del Regolamento Regionale 28 giugno 2012 n° 7, viene così sostituito:

Ai fini del rispetto di quanto indicato dall'art. 65 comma 1 del DPR 380/2001 il costruttore, prima della data di inizio lavori, deve inviare allo Sportello Unico, che provvede a trasmetterne una copia cartacea e copia digitale in formato pdf al competente Servizio Tecnico Regionale, esplicita dichiarazione di accettazione degli elaborati esecutivi dell'opera per la quale è già stata rilasciata autorizzazione.

Il comma 12 dell'art. 4 del Regolamento Regionale 28 giugno 2012 n° 7, viene così sostituito:

Il Committente o il R.U.P. e il Direttore dei Lavori, prima di dare inizio ai lavori autorizzati devono verificare la presenza della dichiarazione del costruttore di cui al precedente comma 11 e devono comunicare la data di inizio lavori allo Sportello Unico, che ne provvede a trasmetterne copia cartacea e digitale in formato pdf al competente Servizio Tecnico Regionale.

Il comma 13 dell'art. 4 del Regolamento Regionale 28 giugno 2012 n° 7, viene così sostituito:

In caso di inizio dei lavori senza aver ottemperato a quanto stabilito al comma 11, il Servizio Tecnico Regionale ne provvederà la sospensione ai sensi dell'art. 70 del D.P.R. 380/2001.

Dopo il comma 13 dell' art. 4 del Regolamento Regionale 28 giugno 2012 n° 7, viene aggiunto il seguente comma:

13bis. Alla denuncia, deve essere allegato l'atto di nomina del Collaudatore e la sua dichiarazione di accettazione dell'incarico, corredata dalla certificazione attestante le condizioni di cui all'art. 10 comma 1, anche in copia digitale in formato pdf. La copia digitale di tali documenti deve essere allegata al sistema

informatico tramite la compilazione ad opera del progettista responsabile delle strutture di cui al punto f del comma 3.

ART. 4
(Modifiche all'art. 5)

Il comma 1 dell'art. 5 del Regolamento Regionale 28 giugno 2012 n° 7, viene così sostituito:

- Il SIERC registra i dati relativi a:
 - opere denunciate;
 - opere autorizzate, con gli estremi dell'autorizzazione;
 - comunicazioni indicate ai commi 11, 12 e 13 bis dell'art. 4 del presente regolamento;
 - relazioni a struttura ultimata;
 - certificati di Collaudo statico;
 - certificati di Idoneità statica;
 - circostanze significative verificatesi durante l'esecuzione delle opere.

Il comma 2 dell'art. 5 del Regolamento Regionale 28 giugno 2012 n° 7, viene così sostituito:

2. Il Servizio Tecnico Regionale ha cura di inserire nel SIERC:

- gli estremi di deposito della Relazione a struttura ultimata e la relazione stessa;
- gli estremi di deposito del Certificato di Collaudo statico, il certificato e la relazione di collaudo.

ART. 5
(Modifiche all'art. 6)

Al primo periodo del comma 2 dell'art. 6 del Regolamento Regionale 28 giugno 2012 n° 7, le parole "consegnato al Servizio Tecnico Regionale" sono sostituite dalle parole "consegnato allo Sportello Unico"

Il comma 3 dell'art. 6 del Regolamento Regionale 28 giugno 2012 n° 7, viene così sostituito:

3. Nel caso in cui si debbano introdurre varianti in corso d'opera il progettista strutturale richiede formalmente al Servizio Tecnico Regionale l'assenso ad eseguire modifiche per via telematica. Ricevuto l'assenso e modificati i dati del progetto originario, il progettista ottiene una nuova ricevuta telematica in sostituzione della precedente e procede secondo quanto stabilito all'art. 4 comma 5 e seguenti. Il SIERC mantiene il codice numerico identificativo del singolo progetto oggetto di variante ed indica il numero progressivo di variante.

Il comma 5 dell'art. 6 del Regolamento Regionale 28 giugno 2012 n° 7, viene soppresso

ART. 6
(Modifiche all'art. 7)

Al secondo periodo del primo comma dell'art. 7, le parole "eseguite come di seguito" vengono sostituite da "inerenti a".

Al primo periodo del comma 3 dell'art. 7, la parola "comunque" viene sostituita dalla frase "in ogni caso".

Il comma 5 dell'art. 7 del Regolamento Regionale 28 giugno 2012 n° 7, viene così sostituito:

5. Il rilascio dell'autorizzazione di cui all'art. 4 comma 9 avviene entro 60 giorni dalla data di ricevimento della documentazione trasmessa dallo Sportello Unico, per come previsto dal comma 7 dell'art. 4, al competente Servizio Tecnico Regionale. Tale termine è fissato in 40 giorni nel caso di procedura d'urgenza. I termini di cui sopra, nel caso di richiesta di integrazione, che il Servizio Tecnico Regionale può richiedere una sola volta, saranno di 30 giorni (ridotti a 20 giorni nel caso di procedura d'urgenza), decorrenti dalla data di ricevimento delle integrazioni stesse.

Il comma 6 dell'art. 7 del Regolamento Regionale 28 giugno 2012 n° 7, viene così sostituito:

6. I progetti per i quali è richiesta approvazione in sanatoria ai sensi dell'art. 36 del D.P.R. 380/2001 sono oggetto di verifica sostanziale, e dovranno pervenire, sempre attraverso lo Sportello Unico, in quattro copie. Il progetto dovrà contenere, tra l'altro, esplicita dichiarazione del progettista attestante la conformità delle opere già realizzate con gli elaborati progettuali nonché la certificazione delle prove sui materiali strutturali esistenti.

In caso di verifica con esito positivo è rilasciata "autorizzazione in sanatoria". La suddetta autorizzazione in sanatoria, con allegata copia degli elaborati di progetto vidimati dal Servizio Tecnico Regionale viene trasmessa allo Sportello Unico. All'Autorità Giudiziaria viene trasmessa, per conoscenza, copia dell'autorizzazione. Delle due copie del progetto, che restano agli atti del Servizio Tecnico regionale, una resta a disposizione dell'autorità giudiziaria qualora ne richieda l'acquisizione.

Nel caso in cui la richiesta di approvazione in sanatoria venga rigettata, il Servizio Tecnico regionale ne darà comunicazione, oltre che allo Sportello Unico, anche all'Autorità Giudiziaria unitamente ad una copia degli elaborati progettuali.

ART. 7

(Modifiche all'art. 8)

Il comma 1 dell'art. 8 del Regolamento Regionale 28 giugno 2012 n° 7, viene così sostituito:

1. Laddove, a seguito di segnalazioni di privati o di Amministrazioni/Enti o di Organi giurisdizionali, si renda necessario, a tutela della pubblica e privata incolumità, procedere a verifiche sulla corrispondenza tra le opere già realizzate o in corso di realizzazione e le autorizzazioni concesse, nonché sulla loro rispondenza alle norme di legge e di regolamento in materia di costruzioni in zona sismica, il Servizio Tecnico Regionale, acquisisce preliminarmente, e con l'urgenza del caso, gli esiti delle attività di controllo nonché gli eventuali provvedimenti adottati dalle Amministrazioni Comunali.

Il comma 2 dell'art. 8 del Regolamento Regionale 28 giugno 2012 n° 7, viene così sostituito:

2. Il Servizio Tecnico Regionale, nell'ambito dei compiti e delle responsabilità d'ufficio e qualora siano presenti motivi di urgenza a salvaguardia della pubblica e privata incolumità o su richiesta dell'Autorità Giudiziaria, può procedere ad ulteriori verifiche in corso d'opera, nonché ad accertamenti da effettuarsi in situ, secondo quanto previsto dal successivo comma 3. Le verifiche su opere in corso e su quelle ultimate, devono accertare la corrispondenza tra il progetto autorizzato e le opere realizzate. Le verifiche e gli accertamenti in situ, per i quali è data preventiva e tempestiva comunicazione obbligatoria della data della visita, almeno 7 giorni prima salvo motivo di somma urgenza, alla ditta intestataria ed al Direttore dei Lavori, sono svolte congiuntamente a componenti dell'Ufficio Tecnico Comunale e/o del Corpo dei Vigili Urbani Comunale e riguardano l'accertamento dello stato delle opere oggetto di autorizzazione al momento della verifica. Il Direttore dei Lavori e la ditta intestataria devono essere informati dal Servizio Tecnico Regionale sull'esito di eventuali accertamenti effettuati anche in loro assenza.

Il comma 4 dell'art. 8 del Regolamento Regionale 28 giugno 2012 n° 7, viene così sostituito:

4. Per le opere disciplinate dal D.P.R. 380/2001 – Parte II – Capo II o dalla legge 1086/1971, per le quali è stato comunicato la fine degli stessi o è stata presentata la relazione a struttura ultimata, il Servizio Tecnico Regionale competente per territorio effettua, con scadenza semestrale, un monitoraggio al fine di accertare l'avvenuta ottemperanza a quanto disposto dagli artt. 65 comma 6 e 67 comma 5 del DPR 380/2001, (artt. 6 e 7 della legge 1086/1971) e dal D.M. 14.01.2008, informandone, in caso di inosservanza, l'Autorità Giudiziaria e il Comune sul cui territorio insistono le opere, per i provvedimenti di competenza.

La numerazione dei comma 6 e 7 dell'art. 8 del Regolamento Regionale 28 giugno 2012 n° 7, viene rettificata, rispettivamente, in comma 5 e 6 mantenendo il testo riportato.

ART. 8
(Modifiche all'art. 9)

Il comma 1 dell'art. 9 del Regolamento Regionale 28 giugno 2012 n° 7, viene così sostituito:

1. La relazione a struttura ultimata, redatta con i contenuti, nei modi e nei tempi stabiliti dall'art. 65 del DPR 380/2001 (art. 6 della legge 1086/1971), dalle NTC08 e dalla Circolare C.S.LL.PP. 617/2009, deve indicare anche gli estremi dell'autorizzazione rilasciata dal Servizio Tecnico Regionale ai sensi dell' art. 94 del DPR 380/2001 e deve essere depositata dal Direttore dei Lavori, presso lo Sportello Unico, in triplice copia cartacea e copia in formato digitale in formato pdf.

Dopo il comma 1 dell'art. 9 del Regolamento Regionale 28 giugno 2012 n° 7, vengono aggiunti i seguenti comma:

1bis Lo Sportello Unico restituisce una copia della relazione con l'attestazione di avvenuto deposito e provvede a trasmetterne altra copia, anche in copia digitale formato pdf, al Servizio Tecnico Regionale competente per territorio.

1ter Il Servizio Tecnico Regionale provvede a registrare gli estremi della relazione a struttura ultimata nel sistema informatico, così come previsto all'art. 5 comma 2 del presente regolamento.

ART. 9
(Modifiche all'art. 10)

Il comma 2 dell'art. 10 del Regolamento Regionale 28 giugno 2012 n° 7, viene così sostituito:

2. Per opere non disciplinate dal Codice degli Appalti pubblici e dai Regolamenti connessi, quando la figura del Committente e del Costruttore coincidono, è fatto obbligo al Costruttore di richiedere al competente Ordine professionale provinciale, la nomina di una terna di professionisti fra i quali scegliere il collaudatore.

Il comma 3 dell'art. 10 del Regolamento Regionale 28 giugno 2012 n° 7, viene così sostituito:

3. Ad avvenuta ultimazione dell'intervento, il collaudatore redige il certificato di collaudo statico e lo trasmette, in triplice copia cartacea, nonché in copia digitale formato pdf, al Servizio Tecnico Regionale competente, che provvede ad attestarne il deposito e registrarne gli estremi nel sistema informatico, così come previsto all'art. 5 comma 2 del presente regolamento. Contestualmente il collaudatore dà comunicazione dell'avvenuto collaudo allo Sportello Unico. Una copia dell'attestato di deposito viene restituito dal Servizio Tecnico Regionale al collaudatore e altra copia allo Sportello Unico.

Dopo il comma 3 dell'art. 10 del Regolamento Regionale 28 giugno 2012 n° 7, viene aggiunto il seguente comma:

3bis Nel caso in cui il Servizio Tecnico Regionale rilevi delle gravi carenze o incongruenze ne darà segnalazione all'Amministrazione Comunale competente per territorio, all'Ordine Professionale di appartenenza del Collaudatore e, laddove si rilevino profili di rilevanza penale, alla Autorità Giudiziaria.

ART. 10
(Inserimento art. 10 Bis)

Dopo l'art. 9 del Regolamento Regionale 28 giugno 2012 n° 7, viene inserito l'articolo sotto riportato:

ART. 10 Bis**DICHIARAZIONE FINE LAVORI INTERVENTI "LOCALI"**

Nel caso di intervento definito quale "locale" ai sensi dei punti 8.4 e 8.4.3 delle NTC2008 e della Circolare C.S.LL.PP. 617/2009, il Direttore dei lavori, entro sessanta giorni dalla conclusione dei lavori, deve trasmettere allo Sportello Unico, relazione attestante la fine e la conformità degli stessi al progetto autorizzato.

Copia, anche digitale in formato pdf, della stessa relazione sarà trasmessa dallo Sportello Unico al competente Servizio Tecnico Regionale.

ART. 11*(Modifiche all'art. 12)*

Dopo l'ultimo punto del comma 1 dell'art. 12 del Regolamento Regionale 28 giugno 2012 n° 7, viene inserito il seguente punto:

ALLEGATO 5 - Schema tipo titolazione progetto.

ART. 12*(Modifiche all'art. 13)*

Il primo comma dell'art. 13 del Regolamento Regionale 28 giugno 2012 n° 7, l'art. 13 viene così sostituito:

Le Amministrazioni Comunali, potranno, motivatamente e per un periodo massimo di sei mesi dall'entrata in vigore del presente Regolamento, chiedere all'Amministrazione Regionale che la denuncia dei lavori ai sensi dell'art. 4, gli adempimenti di cui agli articoli 9 e 10, nonché gli altri atti amministrativi a ciò connessi e disciplinati dal presente regolamento, possano essere trasmessi direttamente al competente Servizio Tecnico Regionale.

ART. 13*(Inserimento art. 13 Bis)*

Dopo l'art. 13 del Regolamento Regionale 28 giugno 2012 n° 7, viene inserito l'articolo sotto riportato:

ART. 13 Bis

**NORME TRANSITORIE AI SENSI DELL'ART. 17
DELLA LEGGE REGIONALE N. 35 DEL 19/10/2009 s.m.i.**

Gli articoli dal numero 14 al numero 18 del presente regolamento disciplinano quanto previsto dall'art. 17 comma 2 della Legge Regionale n. 35 del 19 ottobre 2009 s.m.i. e avranno valore per un periodo di mesi diciotto dalla data del 1 luglio 2012.

ART. 14*(Modifiche all'art. 14)*

Il terzo punto del primo comma dell'art. 14 del Regolamento Regionale 28 giugno 2012 n° 7 viene così sostituito:

- le nuove costruzioni e gli interventi di adeguamento, per come disciplinati da D.M.14.01.2008 e Circolare del C.S.LL.PP. n. 617/2009, riferiti ad opere che abbiano altezza complessiva¹ dal suolo superiore a ml.11,00 oppure volume complessivo² superiore a mc. 3.000.

Dopo il primo comma dell'art. 14 del Regolamento Regionale 28 giugno 2012 n° 7 vengono aggiunti i seguenti comma:

1bis Per gli interventi di sopraelevazione, limitatamente a quelli rientranti nei punti precedenti, l'autorizzazione rilasciata vale, a tutti gli effetti, anche quale certificazione ai sensi del comma 2 dell'art. 90 del D.P.R. 380/2001. Al riguardo, al progetto deve essere allegata apposita relazione, redatta dal progettista strutturale (corredata dalle certificazioni delle prove sui materiali strutturali esistenti), dalla quale si evinca la "sopraelevabilità" dell'edificio e l'idoneità della struttura esistente a sopportare il nuovo carico, con la specifica indicazione della necessità di eseguire interventi strutturali sulla stessa; in tale caso, la relazione dovrà esplicitare, nel dettaglio, la tipologia e le caratteristiche degli interventi previsti .

1ter Le opere in sanatoria devono essere verificate con l'utilizzo delle NTC 2008 e Circolare del C.S.LL.PP. n. 617/2009

ART. 15

(Modifiche all'art. 16)

Al primo comma dell'art. 16 del Regolamento Regionale 28 giugno 2012 n° 7, le parole "al competente servizio tecnico regionale" vengono abrogate.

ART. 16

(Modifiche all'art. 17)

Nel primo comma dell'art. 17 del Regolamento Regionale 28 giugno 2012 n° 7, la frase "ad istruttoria formale che accerti la sola presenza" viene sostituita dalla frase "a verifica formale che accerti esclusivamente la presenza".

Dopo il primo comma vengono aggiunti i seguenti comma:

1bis. Per gli interventi di sopraelevazione, limitatamente a quelli richiamati nel comma 1, la certificazione ai sensi del comma 2 dell'art. 90 del D.P.R. 380/2001 è sostituita da apposita relazione allegata al progetto, redatta dal progettista strutturale (corredata dalle certificazioni delle prove sui materiali strutturali esistenti), che certifichi la "sopraelevabilità" dell'edificio e l'idoneità della struttura esistente a sopportare il nuovo carico, con la specifica indicazione della necessità di eseguire interventi strutturali sulla stessa; in tale caso, la relazione dovrà esplicitare, nel dettaglio, la tipologia e le caratteristiche degli interventi previsti .

1ter. L'attestato di avvenuta verifica, per come specificata al comma 1, avviene entro 40 giorni dalla data di ricevimento della documentazione trasmessa dallo Sportello Unico, per come previsto dal comma 7 dell'art. 4, al competente Servizio Tecnico Regionale. Tale termine è fissato in 30 giorni nel caso di procedura d'urgenza.

I termini di cui sopra, nel caso di richiesta di integrazione, che il Servizio Tecnico Regionale può richiedere una sola volta, saranno di 20 giorni (ridotti a 15 giorni nel caso di procedura d'urgenza), decorrenti dalla data di ricevimento delle integrazioni stesse.

ART. 17

(Modifiche all'art. 18)

Dopo il secondo periodo del primo comma dell'art. 18 del Regolamento Regionale 28 giugno 2012 n° 7, viene aggiunto il seguente periodo:

L'esito del sorteggi dovrà essere comunicato, entro 15 giorni, agli interessati (committente, progettista e direttore dei lavori).

ART. 18

(Abrogazione dell'art. 19)

L'art. 19 del Regolamento Regionale 28 giugno 2012 n° 7 è abrogato

ART. 19

(Modifiche all'art. 1 dell'allegato 1 al Regolamento Regionale n°7 del 28 giugno 2012)

Nell'ultimo periodo del primo comma dell'art. 1 dell'Allegato 1 al Regolamento Regionale n° 7 del 28 giugno 2012, la frase "ad interventi di adeguamento (art. 5), ad interventi di miglioramento, " è sostituita dalla frase "ad interventi di adeguamento e miglioramento (art. 5), ad "

ART. 20

(Modifiche all'art. 5 dell'allegato 1 al Regolamento Regionale n°7 del 28 giugno 2012)

Nel titolo dell'art. 5 dell'Allegato 1 al Regolamento Regionale n° 7 del 28 giugno 2012, le parole "DI STRUTTURA ESISTENTE" sono sostituite da "E MIGLIORAMENTO DI STRUTTURE ESISTENTI".

Nel primo periodo del secondo comma dell'art. 5 dell'Allegato 1 al Regolamento Regionale n° 7 del 28 giugno 2012, le parole "presso il Servizio Tecnico Regionale" sono sostituite dalle parole "di cui all'art. 1 comma 1 ".

Nel secondo periodo del secondo comma dell'art. 5 dell'Allegato 1 al Regolamento Regionale n° 7 del 28 giugno 2012, le parole "presso gli uffici del Servizio Tecnico Regionale" sono abrogate.

ART. 21

(Inserimento dell'art. 5Bis all'allegato 1 al Regolamento Regionale n°7 del 28 giugno 2012)

Dopo l'art. 5 dell'Allegato 1 al Regolamento Regionale n° 7 del 28 giugno 2012, viene inserito l'articolo sotto riportato:

ART. 5Bis**RIPARAZIONI ED INTERVENTI LOCALI DI STRUTTURE ESISTENTI**

La pratica relativa alle riparazioni e agli interventi locali deve contenere, per le parti interessate (direttamente o indirettamente) dall'intervento, gli elaborati e le relazioni di calcolo di cui art. 4 del presente allegato.

ART. 22

(Modifiche all'art. 1 dell'allegato 2 al Regolamento Regionale n° 7 del 28 giugno 2012)

Nel primo periodo del primo comma dell'articolo 1 dell'allegato 2 al Regolamento Regionale n° 7 del 28 giugno 2012, le parole "presso il Servizio Tecnico Regionale" sono sostituite dalle parole "con le modalità stabilite dallo stesso Regolamento".

ART. 23

(Modifiche all'art. 5 dell'allegato 2 al Regolamento Regionale n° 7 del 28 giugno 2012)

Dopo il punto c) del comma 2 dell'articolo 5 dell'allegato 2 al Regolamento Regionale n° 7 del 28 giugno 2012, viene aggiunto il seguente punto:

cbis) ad allegare specifica relazione di analisi della struttura esistente (corredata dalle certificazioni delle prove sui materiali delle strutturali esistenti).

ART. 24

(Modifiche all'art. 6 dell'allegato 3 al Regolamento Regionale n°7 del 28 giugno 2012)

Il primo periodo del comma 1 dell'art. 6 dell'Allegato 3 al Regolamento Regionale n° 7 del 28 giugno 2012 viene così sostituito:

Il livello di analisi richiesto per le opere appartenenti alla classe d'uso III e IV va effettuato mediante Analisi Specifica, qualora prevista dalle NTC08 e per come descritta dall'art. 3 del presente allegato.

ART. 25

(Sostituzione dell'art. 3 dell'allegato 4 al Regolamento Regionale n°7 del 28 giugno 2012)

L'art. 3 dell'allegato 4 al Regolamento Regionale n° 7 del 28 giugno 2012, viene così sostituito:

ART. 3

ANALISI DI AMPLIFICAZIONE

Si definiscono i seguenti livelli:

1. **PRIMO LIVELLO:** Livello 1 (o zonazione generale), redatto secondo le modalità definite negli "Indirizzi e criteri per la microzonazione sismica" dalla Commissione Tecnica di cui all'art.5 commi 7 e 8 dell'OPCM 3907/2010 e approvati dalla Regione Calabria con DGR n. 64 del 27.02.2011, è di competenza degli enti locali.
2. **SECONDO LIVELLO:** tutti gli Strumenti attuativi devono prevedere l'analisi di amplificazione, utilizzando un secondo livello di analisi (o zonazione di dettaglio). Il secondo livello è di competenza dell'autorità che predispose il piano territoriale e deve considerare tutte le aree individuate nel primo livello e che ricadono nell'area di analisi. Il secondo livello necessita di dati che definiscano le caratteristiche dei terreni, in conformità a quanto definito negli "Indirizzi e criteri per la microzonazione sismica". Sono da utilizzare misurazioni dirette, correlazioni empiriche od entrambe. Le misure dirette sono comunque sempre preferibili. La zonazione di dettaglio individua con precisione le aree che possono amplificare la sollecitazione sismica, restituisce una valutazione quantitativa di tale amplificazione e dà indicazioni sulla necessità e sul tipo di analisi che deve essere svolta al terzo livello.
3. **TERZO LIVELLO:** Il terzo livello (o zonazione rigorosa) serve a valutare quantitativamente l'amplificazione stratigrafica e topografica facendo uso di misurazioni dirette. Il tipo, qualità e quantità di dati sono commisurati al metodo utilizzato. Le metodologie utilizzate per l'ottenimento dei dati devono essere conformi agli "Indirizzi e criteri per la microzonazione sismica", approvati con DGR n. 64 del 27.02.2011. Qualora già il secondo livello di analisi identifichi la presenza di effetti bidimensionali o tridimensionali, è compito dell'autorità che predispose il piano territoriale eseguire la zonazione rigorosa.

ART. 26

(Abrogazione dell'art. 3 con titolo ANALISI SPECIFICHE dell'allegato 4 al Regolamento Regionale n°7 del 28 giugno 2012)

L'art. 3 con titolo ANALISI SPECIFICHE dell'allegato 4 al Regolamento Regionale n° 7 del 28 giugno 2012 viene abrogato

ART. 27

(Sostituzione dell'art. 4 dell'allegato 4 al Regolamento Regionale n°7 del 28 giugno 2012)

L'art. 4 dell'allegato 4 al Regolamento Regionale n° 7 del 28 giugno 2012, viene così sostituito:

ART. 4

AMPLIFICAZIONE - RISULTATI ATTESI

1. I risultati attesi dai differenti livelli di analisi sono:

- a) **PRIMO LIVELLO** (o zonazione generale): mappe che riportano la valutazione qualitativa dell'amplificazione (microzone omogenee), compresa l'individuazione delle aree dove l'amplificazione non si dovrebbe verificare;

- b) **SECONDO LIVELLO** (o zonazione di dettaglio): mappe che riportano diversi gradi di amplificazione e indicazioni sulla presenza di effetti bi- o tri- dimensionali;
 - c) **TERZO LIVELLO** (o zonazione rigorosa): spettri di risposta elastica per l'area in oggetto.
2. Dati, metodi e risultati devono essere esaurientemente esposti nella relazione geologica - geomorfologica redatta ai sensi dell'Art. 20 comma 4 della L.R. 19/02 e delle relative Linee Guida (parte II – Scheda tecnica II), nonché agli “Indirizzi e criteri per la microzonazione sismica”. Gli stessi saranno trasmessi tramite Sistema Informatico TErritoriale della Regione Calabria (SI – TERC).

ART. 28

(Sostituzione dell'art. 5 dell'allegato 4 al Regolamento Regionale n°7 del 28 giugno 2012)

L'art. 5 dell'allegato 4 al Regolamento Regionale n° 7 del 28 giugno 2012, viene così sostituito:

ART. 5

ANALISI DI INSTABILITÀ DEI PENDII

Si definiscono i seguenti livelli:

1. **PRIMO LIVELLO:** Il primo livello è di competenza degli enti locali. Tale livello prevede l'analisi a larga scala e utilizza dati di letteratura o di immediata reperibilità. Lo scopo di questa analisi è di individuare cautelativamente le aree in cui potenzialmente potrebbero attivarsi fenomeni di instabilità dei pendii. I risultati ottenuti vengono periodicamente aggiornati e verificati in considerazione delle nuove conoscenze derivanti da nuove analisi o da analisi più approfondite.
2. **SECONDO LIVELLO:** Ogni nuovo Piano Strutturale Comunale, modifica a Piano Strutturale Comunale esistente, nuovo piano territoriale, modifica a piano territoriale esistente e loro strumenti attuativi deve prevedere la valutazione dell'instabilità dei pendii utilizzando un secondo livello di analisi. Il secondo livello è di competenza dell'autorità che predispose il piano territoriale e deve considerare tutte le aree individuate nel primo livello e che ricadono nell'area di analisi. L'obiettivo del secondo livello è il riconoscimento delle aree che per le caratteristiche morfologiche e litologiche potrebbero destabilizzarsi a seguito di un evento sismico. Per eseguire questa analisi si dovrà far riferimento a quanto definito dagli “Indirizzi e criteri per la microzonazione sismica”.

ART. 29

(Sostituzione dell'art. 6 dell'allegato 4 al Regolamento Regionale n°7 del 28 giugno 2012)

L'art. 6 dell'allegato 4 al Regolamento Regionale n° 7 del 28 giugno 2012, viene così sostituito:

ART. 6

INSTABILITÀ DEI PENDII - RISULTATI ATTESI

1. I risultati attesi dai differenti livelli di analisi sono:
 - a) **PRIMO LIVELLO:** Mappe a scala comunale che riportano i dissesti attivi e quiescenti, nonché la valutazione qualitativa della suscettibilità al franamento;
 - b) **SECONDO LIVELLO:** Mappe alla scala dell'area in esame che riportano un indicazione del numero e della tipologia di frane attive e quiescenti nonché la valutazione quantitativa, della suscettibilità al franamento.
2. Dati, metodi e risultati devono essere esaurientemente esposti nella relazione geomorfologica redatta ai sensi dell'Art. 20 comma 4 della L.R. 19/02 e delle relative Linee Guida (parte II – Scheda tecnica II). Gli stessi andranno inseriti nel Sistema Informatico TErritoriale della Regione Calabria (SI-TERC).

ART. 30

(Sostituzione dell'art. 7 dell'allegato 4 al Regolamento Regionale n°7 del 28 giugno 2012)

L'art. 7 dell'allegato 4 al Regolamento Regionale n° 7 del 28 giugno 2012, viene così sostituito:

ART. 7**ANALISI DI LIQUEFAZIONE**

Si definiscono i seguenti livelli:

1. **PRIMO LIVELLO:** Il primo livello è di competenza degli enti locali. Tale livello prevede l'analisi a larga scala e utilizza dati di letteratura o di immediata reperibilità. Lo scopo di questa analisi è di individuare cautelativamente le aree che potrebbero essere interessate da fenomeni di liquefazione. I risultati ottenuti vengono periodicamente aggiornati e verificati in considerazione delle nuove conoscenze derivanti da nuove analisi o da analisi più approfondite.
2. **SECONDO LIVELLO:** Ogni nuovo Piano Strutturale Comunale, modifica a Piano Strutturale Comunale esistente, nuovo piano territoriale, modifica a piano territoriale esistente e loro strumenti attuativi deve prevedere l'analisi per la valutazione della liquefazione utilizzando un secondo livello di analisi. Il secondo livello è di competenza dell'autorità che predispose il piano territoriale e deve considerare tutte le aree individuate nel primo livello e che ricadono nell'area di analisi. Il secondo livello approfondisce il livello precedente aggiornando l'analisi con dati già esistenti e più puntuali rispetto a quelli utilizzati nel primo livello, individua con precisione le aree che possono essere soggette a liquefazione. Per eseguire questa analisi si dovrà far riferimento a quanto definito dagli "Indirizzi e criteri per la microzonazione sismica".

ART. 31

(Sostituzione dell'art. 8 dell'allegato 4 al Regolamento Regionale n°7 del 28 giugno 2012)

L'art. 8 dell'allegato 4 al Regolamento Regionale n° 7 del 28 giugno 2012, viene così sostituito:

ART. 8**LIQUEFAZIONE - RISULTATI ATTESI**

1. I risultati attesi dai differenti livelli di analisi sono:
 - a) **PRIMO LIVELLO:** Mappe a scala comunale che riportano in quali aree si potrebbe avere liquefazione;
 - b) **SECONDO LIVELLO:** Mappe alla scala dell'area in esame che riportano il potenziale di liquefazione.
2. Dati, metodi e risultati devono essere esaurientemente esposti nella relazione geomorfologica redatta ai sensi dell'Art. 20 comma 4 della L.R. 19/02 e delle relative Linee Guida (parte II – Scheda tecnica II). Gli stessi andranno inseriti nel Sistema Informatico Territoriale della Regione Calabria (SI – TERC)..

ART. 32

(Inserimento dell'art. 8Bis dell'allegato 4 al Regolamento Regionale n°7 del 28 giugno 2012)

Dopo l'art. 8 dell'allegato 4 al Regolamento Regionale n° 7 del 28 giugno 2012, vengono aggiunti i seguenti articolo:

ART. 8 Bis**ANALISI DI CEDIMENTI DIFFERENZIALI E PRESENZA DI FAGLIE**

Si definiscono i seguenti livelli:

1. **PRIMO LIVELLO:** Il primo livello è di competenza degli enti locali. Tale livello prevede l'analisi a larga scala e utilizza dati di letteratura o di immediata reperibilità, come descritto in dettaglio nelle LGMS – DPC e LGMS - RC. Lo scopo di questa analisi è di individuare cautelativamente le aree che potrebbero essere interessate da deformazioni permanenti causate da faglie attive e capaci. I risultati ottenuti vengono periodicamente aggiornati e verificati in considerazione delle nuove conoscenze derivanti da nuove analisi o da analisi più approfondite.
2. **SECONDO LIVELLO:** Ogni nuovo Piano Strutturale Comunale, modifica a Piano Strutturale Comunale esistente, nuovo piano territoriale, modifica a piano territoriale esistente e loro strumenti attuativi deve prevedere l'analisi per la valutazione delle deformazioni permanenti causate da cedimenti differenziali o da faglie attive e capaci. Il secondo livello è di competenza dell'autorità che predispose il piano territoriale e deve considerare tutte le aree individuate nel primo livello e che ricadono nell'area di analisi. Il secondo livello approfondisce il livello precedente con rilevamenti e prove in sito secondo quanto definito dagli "Indirizzi e criteri per la microzonazione sismica".

ART. 8 Ter

CEDIMENTI DIFFERENZIALI E PRESENZA DI FAGLIE – RISULTATI ATTESI

1. I risultati attesi dai differenti livelli di analisi sono:
 - a) **PRIMO LIVELLO:** Mappe a scala comunale che riportano le aree interessate da cedimenti differenziali e/o dalla presenza di faglie attive e capaci;
 - b) **SECONDO LIVELLO:** Mappe alla scala dell'area in esame che riportano le aree interessate da cedimenti differenziali e/o dalla presenza di faglie attive e capaci.
2. Dati, metodi e risultati devono essere esaurientemente esposti nella relazione geomorfologica redatta ai sensi dell'Art. 20 comma 4 della L.R. 19/02 e delle relative Linee Guida (parte II – Scheda tecnica II). Gli stessi andranno inseriti nel Sistema Informatico Territoriale della Regione Calabria (SI – TERC).

ART. 8 Quater

DEPOSITO DELLA VALUTAZIONE DEGLI EFFETTI DI SITO MEDIANTE SISTEMA INFORMATICO

1. La Regione Calabria è dotata di un sistema per l'informatizzazione delle mappe di microzonazione sismica e dei dati raccolti durante le indagini descritte nel presente allegato. Tale sistema è georeferenziato e conforme agli Standard di Rappresentazione e Archiviazione Informatica per il supporto e monitoraggio degli studi di Microzonazione Sismica (articolo 5, comma 7 dell'OPCM 13 novembre 2010, n. 3907).
2. I risultati e i dati delle analisi di microzonazione vengono inseriti nel sistema informatico Territoriale della Regione Calabria (SI – TERC). Il formato dei dati deve essere conforme alle linee guida per la microzonazione dalla Regione Calabria.

ART. 33

ENTRATA IN VIGORE

Il presente regolamento entra in vigore dalla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo, a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come Norma Regolamentare della Regione Calabria.

Il presente regolamento sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione Calabria.